

IL BIGNAMI

ultimo aggiornamento: ore 21,00 del 06/01/2021

COME SPOSTARSI DA GIOVEDÌ 07 A VENERDÌ 15 GENNAIO 2021 NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

DECRETO LEGGE n° 1-2021 del 05/01/2021

(Per gli spostamenti il Decreto Legge n° 01/2021 sostituisce integralmente i Decreti Legge n° 158 e n° 172 del 2020 non più applicabili perché normavano solo il periodo intercorrente tra il 21/12/2020 ed il 06/01/2021)

Eventuali FAQ del Governo le trovate su <http://www.governo.it/it/faq-natale#>

PROVVEDIMENTI VALIDI PER TUTTA L'ITALIA

**DAL 07 GENNAIO AL 15 GENNAIO 2021
SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI
E QUELLI TRA LE 22,00 E LE 05,00
salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.**

**GIOVEDÌ 07
VENERDÌ 08**

**Si applicano le REGOLE delle ZONE GIALLE (rinforzate)
per TUTTE le Regioni,**

**SABATO 09
DOMENICA 10**

**Si applicano le REGOLE delle ZONE ARANCIONI
per TUTTE le Regioni**

(salvo che una Regione, con specifica Ordinanza del Ministero della Salute, diventi/ritorni ZONA ROSSA)

**LUNEDÌ 11
MARTEDÌ 12
MERCOLEDÌ 13
GIOVEDÌ 14
VENERDÌ 15**

**Si applicano le REGOLE
delle ZONE GIALLE (rinforzate), ARANCIONI o ROSSE
facendo riferimento a quanto disposto per le singole Regioni
con Ordinanza dal Ministero della SALUTE**

SALVO COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ E SALUTE
NELLE GIORNATE/ZONE GIALLE “RINFORZATE”
SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI
RISPETTANDO LE REGOLE SOTTO INDICATE

Gli spostamenti sono consentiti, **INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ABITANTI DEL COMUNE** in cui si risiede, si è domiciliati o si abita:

- **PURCHE' SI RIMANGA ALL'INTERNO DELLA PROPRIA REGIONE** (in tale ambito territoriale ci si può spostare “liberamente”, senza vincoli sul numero delle persone, sul luogo di destinazione e sul motivo dello spostamento),
- **ANCHE PIÙ VOLTE AL GIORNO,**
- in un **ARCO TEMPORALE COMPRESO FRA LE ORE 05,00 E LE ORE 22,00.**

SALVO COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ E SALUTE
IL 09 ED IL 10 GENNAIO 2021 (GIORNATE ARANCIONI)
SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI
RISPETTANDO LE REGOLE SOTTO INDICATE

Gli spostamenti sono consentiti, **INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ABITANTI DEL COMUNE** in cui si risiede, si è domiciliati o si abita:

- **PURCHE' SI RIMANGA ALL'INTERNO DEL PROPRIO COMUNE** (in tale ambito territoriale ci si può spostare “liberamente”, senza vincoli sul numero delle persone, sul luogo di destinazione e sul motivo dello spostamento),
- **ANCHE PIÙ VOLTE AL GIORNO,**
- in un **ARCO TEMPORALE COMPRESO FRA LE ORE 05,00 E LE ORE 22,00.**

ATTENZIONE:

- gli spostamenti per chi risiede, è domiciliato od abita in **COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI** sono consentiti **ANCHE FUORI DAL PROPRIO COMUNE SE SI RIMANE ENTRO I 30 KM DAI CONFINI DELLO STESSO**, questo anche se lo spostamento termina all'interno di un'altra Regione confinante.
- **SONO ESCLUSI**, in ogni caso, **GLI SPOSTAMENTI VERSO I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA.**

SALVO COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ E SALUTE
FINO AL 15 GENNAIO 2021, NELLE ZONE ROSSE,
SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI
RISPETTANDO LE REGOLE SOTTO INDICATE

NELLE ZONE ROSSE È VIETATO USCIRE, DI NORMA, DALLA PROPRIA ABITAZIONE, fatte salve le deroghe previste dal DPCM 03/12/2020.

Gli spostamenti **verso le abitazioni private** (di parenti e/o amici) **sono consentiti:**

- **NEL MEDESIMO COMUNE,**
- **UNA SOLA VOLTA AL GIORNO,**
- **VERSO UNA SOLA ABITAZIONE PRIVATA,**
- in un **ARCO TEMPORALE COMPRESO FRA LE ORE 05,00 E LE ORE 22,00,**
- **NEL LIMITE DI DUE PERSONE** (che possono essere accompagnate da minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale (in pratica i figli) o da persone adulte disabili o non autosufficienti conviventi con dette due persone.

ATTENZIONE:

- **NELLA CASA CHE OSPITA SONO CONSENTITE SOLAMENTE DUE PERSONE AGGIUNTIVE** rispetto al numero delle persone normalmente ivi conviventi;
- gli spostamenti **VERSO UNA ABITAZIONE PRIVATA** (di parenti e/o amici) per chi risiede, è domiciliato od abita in **COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI** sono consentiti **ANCHE FUORI DAL PROPRIO COMUNE SE SI RIMANE ENTRO I 30 KM DAI CONFINI DELLO STESSO**, questo anche se lo spostamento termina all'interno di un'altra Regione confinante.
- **SONO ESCLUSI**, in ogni caso, **GLI SPOSTAMENTI VERSO I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA.**

RIENTRO A CASA PROPRIA

IL RIENTRO ALLA PROPRIA RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE È SEMPRE UN MOTIVO LEGITTIMO DI SPOSTAMENTO, anche se si parte da un'altra Regione, purché il viaggio inizi e finisca tra le 05,00 e le 22,00.

SECONDE CASE

Gli spostamenti VERSO UNA SECONDA CASA SONO SEMPRE VIETATI AL DI FUORI DELLA PROPRIA REGIONE.

PASSEGGIATE

Anche nelle giornate **ROSSE** si potrà uscire all'aperto con i **PROPRI FAMILIARI** per fare una **PASSEGGIATA** (che è considerata attività motoria), **ma solo in prossimità della propria abitazione e se ci si comporta come tanti singoli individui (sono sempre vietati gli assembramenti ...)**, nel pieno rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (meglio due metri ...) **con l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie** (lett. E comma 4 dell'art. 3 del DPCM 03-12-2020).

IL MANCATO RISPETTO DEL DECRETO LEGGE N° 01/2021 DEL 05/01/2021 PREVEDE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA 400,00 EURO A 1.000,00 EURO, CHE SONO AUMENTATE NEL CASO SI UTILIZZI UN VEICOLO.

06/01/2021

Comm. Sup. Lazzaro Fontana (*)
Componente dell'Ufficio di STAF del Presidente Nazionale ANVU

(*) Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Colline Matildiche (RE)

(*) Coordinatore dell'Area di docenza della Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL) "Tutela del Consumatore e della Libertà d'impresa"